

DECRETO RILANCIO: CONGEDI E PERMESSI

COME FUNZIONA

I PUNTI PRINCIPALI

CONGEDI PER I GENITORI DI FIGLI CON ETÀ FINO AI 12 ANNI

Estesa fino al 31 luglio la possibilità per i genitori impiegati nel lavoro privato o nelle pubbliche amministrazioni, di poter utilizzare ulteriori 15 giorni di congedo per i figli di età inferiore ai 12 anni, che si aggiungono ai 15 già previsti. Tali congedi potranno essere usufruiti sia in maniera continuativa che frazionata e saranno retribuiti con il 50% della retribuzione. Saranno coperti da contribuzione figurativa e potranno essere utilizzati anche in maniera alternata tra i genitori. La fruizione di tale congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

CONGEDI PER I GENITORI DI FIGLI CON ETÀ COMPRESA TRA I 12 ED I 16 ANNI

I genitori dei figli con età compresa tra i 12 ed i 16 anni, impiegati nel lavoro privato o nelle pubbliche amministrazioni, possono chiedere l'aspettativa, senza retribuzione né contribuzione, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Anche tale aspettativa può essere utilizzata solo se nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Durante tale aspettativa vi è il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

VOUCHER BABY-SITTING LAVORATORI SETTORE PRIVATO

In alternativa al congedo straordinario, i genitori possono richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli fino ai 12 anni o comunque per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Tale bonus, pari a 1200 euro massimi, è erogato anche direttamente al lavoratore richiedente l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

VOUCHER BABY-SITTING

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli fino ai 12 anni o comunque per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado è pari a 2000 euro massimi.

Tale bonus è esteso ai lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

PERMESSI EX ART. 33 L.104/1992

Sono confermati anche per i mesi di maggio e giugno 2020 i 12 giorni aggiuntivi già previsti dal DL 17 marzo 2020, n. 18 oltre ai 3 mensili già previsti dalla legge 104/1992 per ogni disabile a carico. Tali permessi riguardano sia i lavoratori del pubblico che del privato. Si tratta di permessi che, ricordiamo, dovranno essere fruiti compatibilmente con le esigenze organizzative nei settori sanitari e polizia locale.

LAVORATORI DISABILI

Prorogata fino al 31 luglio l'equiparazione al ricovero ospedaliero per il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 3, della legge n. 104 del 1992.